

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

Nn. 580-988-1182-1874-3756-3762-3787-C e 4089 e 4715-A

## RELAZIONE DELLA 13<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI)

(RELATORE CARCARINO)

Comunicata alla Presidenza il 4 ottobre 2000

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Legge-quadro in materia di incendi boschivi

*approvato dalla 13<sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato della Repubblica, il 28 luglio 1999, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge*

**d'iniziativa dei senatori LAVAGNINI, COVIELLO e DIANA Lino (580); CARCARINO (988); CAMO, CIMMINO e COSTA (1182); MANFREDI, TONIOLLI, DE ANNA, FUMAGALLI CARULLI, ASCIUTTI, MANCA, VERTONE GRIMALDI, SELLA DI MONTELUCE, PALOMBO, CORTELLONI, MINARDO, LAURIA Baldassare, CONTESTABILE, PELLICINI, PASQUALI, AZZOLLINI, BUCCI, DI BENEDETTO, PASTORE, TERRACINI, TRAVAGLIA, SCOPELLITI, RIZZI, MAGGIORE, PERUZZOTTI, LAGO, WILDE, LASAGNA, SCHIFANI, NOVI, LO CURZIO, TOMASSINI, MONTELEONE, COSTA, MANIS, MAZZUCA POGGIOLINI, CAMO e COZZOLINO (1874); SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO, MONTELEONE, CUSIMANO, BONATESTA, RECCIA, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BORNACIN, CURTO, BUCCIERO, CAMPUS, LISI, MEDURI, MULAS e RAGNO (3756); CAPALDI, VELTRI, GIOVANELLI, CARCARINO,**

**CONTE, IULIANO, PAROLA, SQUARCIALUPI, STANISCIÀ, SCIVOLETTO, PIATTI, BARRILE, NIEDDU e MIGNONE (3762); GIOVANELLI, SCIVOLETTO, CAPALDI, VELTRI, CARCARINO, PIATTI e STANISCIÀ (3787)**

*(V. Stampato Camera n. 6303)*

*modificato dalla Camera dei deputati il 26 luglio 2000*

*(V. Stampato Senato nn. 580, 988, 1182, 1874, 3756, 3762 e 3787-B)*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 26 luglio 2000*

---

E SUI

## **DISEGNI DI LEGGE**

Disposizioni in materia di tutela del patrimonio boschivo  
(4089)

**d’iniziativa dei senatori BETTAMIO, BUCCI, RIZZI, MANFREDI  
e MINARDO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8 GIUGNO 1999**

---

Norme di prevenzione e repressione del fenomeno  
degli incendi boschivi (4715)

**d’iniziativa della senatrice MAZZUCA POGGIOLINI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 LUGLIO 2000**

---

*dei quali la Commissione propone l’assorbimento nel disegno di legge  
nn. 580-988-1182-1874-3756-3762-3787-B*

**INDICE**

Relazione . . . . .	<i>Pag.</i>	4
Pareri:		
– della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente . . . . .	»	8
– della 2 <sup>a</sup> Commissione permanente . . . . .	»	9
– della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente . . . . .	»	11
– della Giunta per gli affari delle Comunità europee. . .	»	12
Disegni di legge:		
– testo approvato dal Senato della Repubblica e testo approvato dalla Camera dei deputati . . . . .	»	13
– n. 4089, d’iniziativa dei senatori Bettamio ed altri. . .	»	32
– n. 4715, d’iniziativa della senatrice Mazzuca Poggiolini	»	33

ONOREVOLI SENATORI. – Il fenomeno degli incendi boschivi anche quest'anno è iniziato all'insegna dell'emergenza fiamme e il bilancio è stato, a fine agosto, di 8382 incendi per un totale di 84.000 ettari andati in fumo. Un dato che testimonia, nonostante i brillanti risultati ottenuti nel 1995, che gli incendi boschivi hanno avuto un forte peggioramento, non tanto per il numero quanto per le superfici percorse dal fuoco, malgrado l'incremento dei mezzi di difesa, aerei e terrestri. Ciò è dipeso soprattutto dalle condizioni meteorologiche (l'estate è stata una delle più calde e afose degli ultimi sei secoli). Il clima influenza anche gli incendi invernali: siccità, vento e piogge scarse costituiscono una miscela esplosiva che rende la vegetazione facile preda del fuoco, specie quando il terreno è asciutto. Anche l'abbandono dei boschi e delle macchie, l'esodo rurale e la crisi della silvicoltura hanno fornito, purtroppo, il loro contributo.

Non c'è dubbio che, oltre al fattore climatico, l'accrescersi degli incendi nel nostro Paese sia dovuto alla maggiore vulnerabilità dell'ambiente. Il fuoco è sempre stato un fenomeno naturale nella macchia mediterranea. Quando il suo passaggio non è stato troppo frequente, la vegetazione si è rigenerata spontaneamente. Oggi, invece, nel verde, ci sono case, ville, infrastrutture – sviluppate in modo disordinato, spesso abusive – soprattutto persone che devono essere difese ad ogni costo.

Il clima e l'urbanizzazione selvaggia sono tra le cause degli incendi, ma il dato più significativo e sconcertante è questo: il 96 per cento circa degli incendi è causato dall'uomo. Di questi, il 70 per cento è doloso. Intenzionale. Calcolato. Per dispetto, vendetta, problemi di confine, nonché per protesta, in particolare contro l'imposizione di vincoli urbanistici e naturalistici. Inoltre, au-

mentano i roghi nelle aree protette e ciò rende accessibile la gestione dei Parchi alla malavita organizzata (la cosiddetta ecomafia, in cerca di maggiore controllo del territorio). In alcuni casi, poi, sono i proprietari del terreno che distruggono il proprio bosco, economicamente irrilevante, per trasformarlo in pascolo o in quant'altro possa render loro di più.

Il panorama è sempre più complesso, oscuro, sconcertante.

Le stime dei danni provocati dai roghi sono da capogiro: da 200 a 500 miliardi l'anno, cui vanno aggiunti altri 500 per la ricostruzione delle foreste distrutte. Ma le cifre non rendono mai giustizia. Dietro ogni milione bruciato c'è una vita che si spegne. Dentro le fiamme muoiono gli uomini, muoiono le piante (un esempio su tutto – nel '98 in Toscana hanno dato fuoco all'albero più vecchio d'Europa: uno splendido ulivo di duemila anni si è sgretolato in cinque ore), muoiono gli animali (per ogni ettaro di bosco che brucia, 300 uccelli, 400 piccoli mammiferi e 5 milioni di insetti).

Oltre alle piante e a tutto il dolore provocato dai tragici roghi, scompare anche la fisionomia del paesaggio italiano. Dal 1970 al 1998 quasi 290 mila incendi hanno distrutto o gravemente danneggiato più di tre milioni di ettari di terreno, pari al 35 per cento della superficie considerata (boschi, brughiere, pinete, macchie mediterranee).

In soli cinque anni è andata in fumo una superficie pari a quella della Liguria.

Da questi dati, emerge come la tematica degli incendi boschivi sia di grande rilievo e come solo con una decisa opera di educazione e sensibilizzazione di tutti i cittadini, accompagnata da una vera prevenzione e repressione del fenomeno, sia possibile ridurre in modo significativo un problema che, a giudicare dai numeri, sarebbe di scarsa im-

portanza, visto che gli incendi dovuti a cause naturali sono solo una minima parte mentre la causa più rilevante, è dovuta all'azione, colposa o ancora peggio dolosa dell'uomo. Pertanto, tutte le speranze si rivolgono alla prevenzione e sensibilizzazione dei problemi dell'ambiente dove gli operatori del settore - guardie forestali, volontari, vigili del fuoco - genitori, educatori, più in generale, hanno fatto e possono fare ancora molto, così da ridare ai boschi e alle foreste un po' di quel significato magico che veniva riconosciuto dagli antichi che consideravano i boschi casa sacra e sede di divinità. Il Parlamento ha più volte richiamato l'attenzione sul problema, denunciando le carenze delle strutture preposte alla salvaguardia del territorio, alla prevenzione e repressione degli incendi. Tuttavia il problema, finora, è stato affrontato ogni anno, soltanto all'approssimarsi dell'estate, con l'emanazione fino al 1993 di ordinanze del Dipartimento della protezione civile e poi con appositi decreti-legge, rivolti esclusivamente a tamponare situazioni di emergenza.

Non è mai stato affrontato, invece, il vero problema e cioè il disordine delle competenze ed i conseguenti conflitti, nati come mancato coordinamento dei vari soggetti cui è stata affidata l'opera di prevenzione e di repressione degli incendi boschivi, nonostante il Parlamento dal 1995 avesse impegnato i vari Governi che si sono succeduti fino ad oggi a redigere un testo unico che riordinasse e razionalizzasse la materia in questione.

Necessità, questa, avvertita anche dalla Corte costituzionale che, con la sentenza n. 157 dell'8 maggio 1995, emessa a seguito di ricorsi promossi dalle regioni Veneto e Lombardia avverso il decreto-legge 15 giugno 1994, n. 377, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 497, ha richiamato l'attenzione sulla necessità di redigere una legge, che riconduca a sistema le svariate attribuzioni esistenti in materia, secondo un disegno organico e coordi-

nato, non limitato ad un rapporto evento-intervento, bensì comprensivo di prevenzione e repressione dei comportamenti colposi e dolosi.

Partendo da queste considerazioni, il relatore, con il contributo dei commissari della maggioranza, minoranza e del Governo, ha elaborato un testo, presentato in comitato ristretto e successivamente approvato nella sede deliberante, in prima lettura, dalla 13<sup>a</sup> Commissione del Senato il 28 luglio 1999, ed in seconda lettura, il 26 luglio 2000 con modifiche, dalla Camera dei deputati. Un testo che possiamo definire una «legge-quadro».

Questa prevede l'istituzione di una struttura organizzativa snella, allo scopo di prevenire e spegnere gli incendi in tempi rapidi, ampliando i poteri e le competenze degli enti locali, rafforzando e definendo il ruolo degli organi centrali, nel rispetto della loro tradizione di impegno e sacrificio.

In tal senso, il testo che sottoponiamo all'Assemblea, in terza lettura, si compone di 13 articoli.

L'articolo 1 recita che la conservazione e la difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale rappresentano le finalità principali della presente legge, le cui disposizioni costituiscono principi fondamentali dell'ordinamento, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, ed hanno lo scopo di promuovere la crescita di una coscienza di protezione civile, la diffusione di una educazione ambientale e la creazione di condizioni per sviluppare l'occupazione negli omologhi settori. L'attività di previsione, prevenzione e lotta attiva è svolta dagli enti competenti per perseguire, in modo coordinato, le finalità della legge, nel rispetto delle competenze previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Il comma 3 prevede che le regioni a statuto ordinario adeguino i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di principio della legge entro e non oltre un anno dalla sua entrata in vigore e che le regioni a sta-

tuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedano ad adempiere alle disposizioni della legge in esame, nel rispetto di quanto stabilito in materia dal proprio statuto e dalle relative norme di attuazione.

All'articolo 2 la novità di rilievo riguarda la definizione di cosa debba intendersi per incendio boschivo. Con questa norma si colma un vuoto sinora presente nel nostro ordinamento giuridico, riprendendo l'orientamento prevalente e costante della giurisprudenza e della dottrina.

L'articolo 3 conferisce alle regioni il compito di redigere, entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, sulla base delle linee guida e delle direttive deliberate dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, che si avvale dell'Agenzia della protezione civile, del corpo forestale dello Stato e del corpo regionale dei vigili del fuoco, sentita la Conferenza unificata. I piani sono sottoposti a revisione annuale ed hanno lo scopo di individuare le cause, le aree e i periodi a rischio, gli indici di pericolosità previsti dal comma 3 del presente articolo. In caso di inadempimento delle regioni il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, avvalendosi del corpo nazionale dei vigili del fuoco e del corpo forestale dello Stato, sentita la Conferenza unificata, predispone le attività di emergenza per lo spegnimento, anche a livello interprovinciale.

L'articolo 4 prevede che rientrino nell'attività di previsione l'individuazione delle aree, dei periodi a rischio di incendio boschivo e degli indici di pericolosità indicati nei piani regionali, nonché l'approntamento di dispositivi di lotta attiva, mentre nell'attività di prevenzione rientrano quelle azioni dirette a ridurre le cause ed il potenziale innesco di incendio nonché gli interventi finalizzati a mi-

tigare i danni conseguenti. Le regioni provvedono alla programmazione di tale attività ed hanno, altresì, il compito di identificare le aree a rischio, attraverso la predisposizione di apposite planimetrie, nell'esercizio delle proprie competenze in materia urbanistica e di pianificazione territoriale, tenendo conto del rischio di incendio boschivo del territorio.

Per quanto riguarda le attività formative (articolo 5) si provvede mediante la promozione, da parte dello Stato e le regioni, dell'integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado. Inoltre le regioni curano corsi di carattere tecnico-pratico rivolti alla preparazione di soggetti preposti alla gestione e manutenzione delle aree boscate e corsi specialistici per la preparazione di soggetti preposti a svolgere attività di lotta attiva contro gli incendi boschivi, esclusa quella di spegnimento con mezzi aerei.

L'attività di informazione, prevista all'articolo 6, garantisce alla popolazione la conoscenza delle cause che determinano l'innescio di incendio e le norme comportamentali da assumere in situazioni di pericolo. Essa è riservata alle amministrazioni statali, regionali e agli enti locali, che potranno avvalersi, per la divulgazione, di ogni forma di comunicazione, ivi compresi gli uffici di relazione con il pubblico.

All'articolo 7 gli interventi di lotta attiva comprendono le attività di ricognizione, avvistamento, allarme e spegnimento con mezzi a terra e dal cielo. A tal fine, l'Agenzia della protezione civile garantisce e coordina sul territorio nazionale le fasi operative relative allo spegnimento avvalendosi del centro operativo aereo unificato (COAU). Alle regioni è attribuita la funzione di programmare la lotta attiva e di assicurare il coordinamento delle proprie strutture antincendio con quelle statali, attraverso l'istituzione e la gestione di sale operative unificate permanenti (SOUP), avvalendosi delle pro-

prie strutture e di quelle previste alla lettera h) del comma 3 dell'articolo 3. Infine, il personale stagionale, utilizzato dalle regioni per le attività disciplinate dalla presente legge, deve essere impiegato in maniera prevalente nelle attività di prevenzione.

L'articolo 8 stabilisce l'obbligo, per i consigli regionali, di redigere ed aggiornare annualmente il piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi delle aree naturali protette. All'attuazione degli interventi di previsione e prevenzione provvedono gli enti gestori, mentre le attività di lotta attiva sono organizzate e svolte secondo le modalità previste dall'articolo 7.

L'articolo 9 prevede che il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile svolga attività di monitoraggio sugli adempimenti previsti dalla presente legge e riferisca al Parlamento sullo stato di attuazione della legge stessa.

L'articolo 10 contempla una serie di divieti e relative sanzioni: in particolare, vieta la possibilità di dare una diversa destinazione da quella preesistente l'incendio, per almeno dieci anni, alle zone boscate i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, ad eccezione di costruzioni di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In caso di trasgressione, la sanzione prevista è la demolizione dell'opera e la condanna del trasgressore al ripristino dei luoghi. Il vincolo d'uso deve essere espressamente richiamato negli atti di compravendita di aree e di immobili situati in tali zone, pena la nullità dell'atto. Inoltre è prevista l'istituzione del catasto, da parte dei comuni, per i soprassuoli percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio avvalendosi dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato.

L'articolo 11 introduce il nuovo reato di incendio boschivo, distinto da quello di incendio di cose o danno alle persone, con

pene più severe attraverso modifiche agli articoli 423, 424, 425, 449 del codice penale.

L'articolo 12, concernente le disposizioni finanziarie, prevede al comma 1 il trasferimento, entro e non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, delle risorse finanziarie individuate con decreto del Ministero del tesoro di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile in appositi capitoli del centro di responsabilità n. 20 «Protezione civile» dello stato di previsione del Ministero del tesoro per analoga destinazione. Al comma 2, nella ripartizione dei fondi, si propone una sorta di premio per le regioni che maggiormente si attrezzano, curano o prevengono l'incendio, anche per non alimentare una possibile interessata emergenza del fuoco. Infatti è stabilito che, in sede di prima applicazione della presente legge, per lo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli 1, comma 3, 3, 4, 5, comma 2, 6, 7, 8, e 10, comma 2, lo Stato trasferisce alle regioni nel triennio 2000-2002 la somma di lire 20 miliardi annui, di cui 10 miliardi ripartiti proporzionalmente al patrimonio boschivo rilevato dall'inventario forestale nazionale e 10 miliardi suddivisi in quota inversamente proporzionale al rapporto tra la superficie percorsa dal fuoco e superficie regionale boscata totale, prendendo a riferimento il dato medio del quinquennio precedente.

L'articolo 13 stabilisce l'abrogazione, in particolare, della legge 1° marzo 1975, n. 47, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547 e di tutte le norme in contrasto con la presente legge.

Questo, in sintesi, il testo votato dalla 13<sup>a</sup> Commissione, che sottoponiamo all'Assemblea con l'auspicio che venga votato, rilevata l'esigenza, la necessità e l'urgenza di farla divenire in tempi rapidi legge dello Stato.

CARCARINO, *relatore*

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: ANDREOLLI)

**sul disegno di legge 580-988-1182-1874-3756-3762-3787-B  
e su un emendamento**

27 luglio 2000

La Commissione, esprime, per quanto di competenza, un parere non ostativo sul disegno di legge. Formula altresì un parere non ostativo sull'emendamento 1.1 rilevando all'articolo 3 del testo approvato dal Senato, che l'emendamento intende ripristinare, l'inopportunità di fare riferimento – nei commi 1 e 4 – ai consigli regionali e non invece alle regioni come previsto dal testo del disegno di legge.



**PARERE DELLA 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(GIUSTIZIA)

(Estensore: Antonino CARUSO)

**sul disegno di legge 580-988-1182-1874-3756-3762-3787-B**

12 settembre 2000

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni.

Si premette che la Commissione ritiene di astenersi dall'esprimere parere sulle disposizioni penali contenute nel testo del provvedimento (articolo 11), in quanto è stato nel frattempo emanato, sulla materia – a prescindere dalle considerazioni già a suo tempo svolte in seno al parere del 28 luglio 1999 – il decreto-legge 4 agosto 2000, n. 220, il cui disegno di legge di conversione è stato presentato a questa Camera ed assegnato per l'esame di merito alle Commissioni riunite 2<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup>.

Si esprime, per il resto, e per quanto di competenza, con riferimento al testo unificato dei disegni di legge in titolo e agli emendamenti allo stesso presentati, parere di nulla osta, con le seguenti osservazioni:

Articolo 2. – Si suggerisce il parziale ripristino del soppresso secondo comma con la seguente dizione: «Le attività di cui all'articolo 1, comma 2, ai sensi degli articoli 107 e 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, costituiscono attività di protezione civile».

Articolo 3. – Si suggerisce che la previsione contenuta nella ora introdotta lettera *f*) del comma 3 venga sottoposta a successivo richiamo, oltre che nell'articolo 10, comma 5, anche al comma 1 dell'articolo 4.

Articolo 4. – Al comma 3, si suggerisce – nella medesima (condivisibile) logica da cui risultano informate altre parti del testo (cfr. articolo 10, comma 1) – di aggiungere, dopo le parole: «nell'ambito dell'attività di prevenzione», le seguenti: «e salvo che le stesse non risultino essere state anche parzialmente percorse dal fuoco nei cinque anni precedenti».

Articolo 10. – Al comma 2, si suggerisce – ai fini della garanzia di effettività della conoscenza da parte dei proprietari delle aree o degli altri aventi interesse – di prevedere l'ulteriore adempimento, da parte dei co-

muni, della notificazione degli elenchi ai medesimi, ovvero – quantomeno – che il periodo di esposizione dei detti elenchi negli albi pretori (con conseguente decorrenza dei termini per le eventuali osservazioni) sia individuato in non meno di novanta giorni.

Articolo 10. – Al comma 3, si suggerisce di rispettivamente prevedere in relazione alle due fattispecie considerate – al fine di garantire, da una parte, l'effettività della sanzione e, dall'altra, un attendibile risultato di deterrenza della stessa – la sanzione accessoria della confisca dei capi di bestiame e della sospensione a tempo determinato dell'autorizzazione all'esercizio della caccia.

Articolo 10. – Al comma 4 si suggerisce di riformulare la norma, con l'adozione del seguente testo: «Nel caso di trasgressione ai divieti previsti nel comma 1, di realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco, si applicano le pene previste dall'articolo 20, comma 1, lettera e), della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il giudice, con la sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dei luoghi, assegnando al responsabile il termine per provvedere. Quando il detto termine sia trascorso senza che questi vi abbia provveduto, procede senza indugio alla demolizione dell'opera e al ripristino dei luoghi il comune nel cui territorio gli stessi sono ricompresi, ripetendo nei confronti del responsabile i relativi costi sostenuti».

Articolo 10. – Si suggerisce il ripristino del comma 9.

Emendamento 10.2. – Si richiama quanto già sopra rilevato, con riferimento all'articolo 10, comma 3.

Emendamento 10.3. – Si richiama quanto già sopra rilevato, con riferimento all'articolo 10, comma 4.

Emendamento 10.4. – La sostituzione proposta in relazione alle parole: «comma 3», salvo il caso di una diversa numerazione dei commi all'articolo 3, sembrerebbe essere frutto di errore materiale.

Emendamento 10.5. – La sostituzione proposta con riferimento alle parole: «commi 3 e 4», salvo il caso di una diversa numerazione dei commi all'articolo 7, sembrerebbe essere frutto di errore materiale.

Emendamento 10.7. – Si richiama quanto già sopra rilevato, con riferimento all'articolo 10, comma 9.

**PARERI DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: CADDEO)

**sul disegno di legge 580-988-1182-1874-3756-3762-3787-B**  
**e su un emendamento**

27 luglio 2000

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati il disegno di legge e l'emendamento 1.1, esprime parere di nulla osta.

**su emendamenti**

27 luglio 2000

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta, ad eccezione che sull'emendamento 7.6, per il quale il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Il nulla osta sugli emendamenti 12.1 e 12.2 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione dell'emendamento 1.3; quello sull'emendamento 12.3, sempre ai sensi della richiamata norma costituzionale, all'approvazione dell'emendamento 3.1.

## **PARERE DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE**

(Estensore: BORTOLOTTO)

### **sui disegni di legge**

5 ottobre 2000

La Giunta, esaminati congiuntamente i provvedimenti in titolo, non ravvisando profili di contrasto con la normativa comunitaria e con l'auspicio di una intensificazione della cooperazione europea in materia di prevenzione e repressione degli incendi boschivi, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

La Giunta chiede la pubblicazione del presente parere ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del regolamento.